

DM 11/02/1997 n.109 - Vigente alla G.U. 15/03/2005 n. 61

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA')
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109 (in Gazz. Uff., 24 aprile, n. 95). - Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie (1).

(1) Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Preambolo

(Omissis).

Capo I

DELL'ISTITUTO DI VENDITE GIUDIZIARIE

Articolo 1

Sfera di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. È fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile.

Articolo 2

Istituto di vendite giudiziarie.

1. L'ente o la persona autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata «istituto di vendite giudiziarie».

2. L'istituto ha propri uffici nella sede capoluogo della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione. La sede degli uffici non può essere mutata senza preventiva autorizzazione del presidente della corte di appello.

3. Su richiesta del presidente della corte di appello, l'Istituto autorizzato ad operare nel distretto o nel circondario istituisce nell'ambito territoriale di sua competenza altre sedi idonee per le vendite giudiziarie, ove sussista comprovata necessità e convenienza.

4. A garanzia di ogni responsabilità nei confronti dell'erario o verso terzi l'istituto presta cauzione nella forma, nella misura e nei termini stabiliti dal presidente della corte di appello.

Articolo 3

Limite territoriale delle attribuzioni.

1. L'istituto opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione.

2. Il Ministro della giustizia, ove ne ravvisi la necessità, può autorizzare altri istituti nello stesso distretto o circondario.

Articolo 4

Personale dipendente.

1. Per l'espletamento degli incarichi ad esso affidati, l'istituto si avvale di personale tecnicamente e moralmente qualificato.

2. All'istituto è preposto un direttore che, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da altro dipendente preventivamente designato.

3. L'assunzione del personale direttivo, di quello preposto alle ricognizioni, ai trasporti ed alle vendite, è subordinata al consenso del presidente della corte di appello, il quale può, in qualsiasi momento, per giustificato motivo, chiedere l'esonero del dipendente dalle mansioni esercitate e la sostituzione di soggetti ritenuti indegni o inidonei.

4. L'istituto osserva le disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria di personale addetto al servizio.

Articolo 5

Tessere di riconoscimento.

1. Il direttore, la persona che lo sostituisce e quelle preposte ai servizi di custodia, ricognizione, trasporto e vendita dei beni pignorati o sequestrati, sono muniti di tessera di riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni svolte nell'istituto, rilasciata dal presidente della corte di appello.
2. La corte di appello darà poi comunicazione del rilascio delle tessere e delle eventuali revoche agli uffici giudiziari dipendenti, all'autorità di pubblica sicurezza ed al comando dei carabinieri del capoluogo della circoscrizione giudiziaria nella quale l'Istituto opera.
3. Gli automezzi preposti alla ricognizione e al trasporto, potranno avvalersi, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente territorialmente, di un disco mobile di riconoscimento da apporre all'interno dell'automezzo stesso.

Articolo 6

Assunzione obbligatoria degli incarichi.

1. L'istituto non può rifiutare l'assunzione degli incarichi previsti nell'articolo 1, anche se affidati da giudici di altri circondari, ma la vendita deve eseguirsi presso una sede autorizzata dell'Istituto stesso.
2. L'espletamento dell'incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte. L'istituto deve disporre di locali capaci ed idonei.
3. Qualora concorrano giustificati motivi, il giudice che ha conferito l'incarico può esonerare l'istituto dall'incarico stesso. Il provvedimento di esonero dispone in ordine alle spese sostenute che, in caso di irregolarità ascrivibile all'istituto, restano a carico dello stesso.

Articolo 7

Divieto di acquisto.

1. Il gestore autorizzato non può, neppure per interposta persona, rendersi acquirente delle cose da vendere o stipulare senza l'autorizzazione del giudice altri contratti in ordine ai beni custoditi o amministrati.
2. Tale divieto si applica anche alle persone addette all'istituto ed ai loro parenti o affini entro il secondo grado.

Articolo 8

Responsabilità.

1. Il gestore autorizzato è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti, per i danni cagionati nell'espletamento delle loro mansioni.

Articolo 9

Assicurazione.

1. Le cose detenute per la custodia o per la vendita sono assicurate contro i rischi dell'incendio e del furto presso istituti assicurativi aventi organizzazione territoriale a dimensione nazionale. Copia della polizza va trasmessa entro cinque giorni dalla stipulazione al presidente della corte di appello che può richiedere le necessarie integrazioni.

Articolo 10

Vigilanza.

1. La vigilanza sul funzionamento dell'istituto spetta al Ministro della giustizia, che la esercita direttamente e per mezzo del presidente della corte di appello e di magistrati dallo stesso delegati; la stessa attribuzione spetta al giudice che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.
2. L'istituto è tenuto a consentire in ogni momento agli incaricati del Ministro della giustizia ed a quelli del presidente della corte di appello, le ispezioni dei locali e i più ampi controlli sui registri, sulle operazioni svolte, sul personale e sulla gestione.

3. Le istruzioni per l'attuazione del presente regolamento, che il presidente della corte di appello ritiene di impartire al fine di conseguire il migliore espletamento del servizio, sono concordate col Ministro della giustizia.

Articolo 11

Gestione.

1. La gestione annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno, ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo l'istituto trasmette la relazione sull'attività svolta al presidente della corte di appello.
2. Il presidente della corte comunica, a sua volta, al Ministro della giustizia le proprie osservazioni sul funzionamento dell'istituto.

Capo II

DEI REGISTRI, DEL BOLLETTARIO E DEI FASCICOLI

Articolo 12

Registri e bollettari obbligatori.

1. L'istituto di vendite giudiziarie deve tener conto i seguenti registri e bollettario, conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro della giustizia:
 - 1) registro cronologico per le vendite dei mobili pignorati e sequestrati e per le altre vendite giudiziarie ordinarie;
 - 2) registro cronologico per le vendite fallimentari;
 - 3) registro cronologico per le vendite di autoveicoli;
 - 4) registro cronologico e contabile dei beni immobili in amministrazione giudiziaria;
 - 5) registro cronologico delle cose in custodia senza incarico di vendita;
 - 6) registro magazzino dei mobili custoditi nei locali dell'Istituto;
 - 7) registro di deposito nella cancelleria degli atti relativi alle vendite;
 - 8) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.
2. I registri e il bollettario possono essere sostituiti con tabulati e stampati meccanografici, purché conformi ai modelli approvati.

Articolo 13

Tenuta e controllo dei registri e del bollettario.

1. I registri e il bollettario a ricalco, nonché i tabulati e gli stampati meccanografici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dal cancelliere di pretura; su ogni foglio i registri, i tabulati e gli stampati meccanografici e in ciascuna matrice il bollettario.
2. L'iscrizione nei registri ha luogo giornalmente secondo le norme stabilite per i cronologi degli ufficiali giudiziari.
3. Nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno il pretore verifica se i registri sono tenuti con regolarità.
4. Il processo verbale di verifica con gli eventuali rilievi è trasmesso, per via gerarchica, al presidente della corte di appello e da questi al Ministro della giustizia con le proprie osservazioni.
5. I rilievi e le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate all'istituto interessato.

Articolo 14

Fascicoli.

1. Per ogni incarico ricevuto l'istituto forma un fascicolo contraddistinto dallo stesso numero del registro cronologico sotto il quale è iscritto. Nel fascicolo sono inseriti tutti gli atti compiuti, le comunicazioni e gli avvisi di ricevimento, nonché la dettagliata distinta dei compensi percepiti dall'istituto e delle eventuali spese di cui all'articolo 35, comma 1.

Articolo 15

Conservazione dei registri, dei bollettari e dei fascicoli.

1. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell'istituto.
2. Espletato l'incarico, tutti gli atti relativi alla procedura di esecuzione vengono depositati nella cancelleria, che ne rilascia ricevuta.

3. I registri, i tabulati e gli stampati meccanografici, nonché i bollettari devono essere conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.

Capo III

DELLA PUBBLICITÀ

Articolo 16

Bollettino ufficiale.

1. L'istituto pubblica, ogni settimana, il «bollettino ufficiale delle aste giudiziarie» con gli avvisi delle vendite che saranno effettuate nei sette giorni successivi, specificando in apposite rubriche le vendite ordinarie, quelle fallimentari e quelle di altro genere.
2. Per ogni vendita giudiziaria il bollettino indica l'ufficiale procedente, se l'incarico è affidato al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, specifica se si tratta di vendita con o senza incanto, descrive sommariamente gli oggetti ed indica il prezzo, il luogo, il giorno e l'ora della vendita. Rende noto il luogo dove i beni sono esposti al pubblico.
3. Negli avvisi di vendita fallimentare devono, inoltre, essere indicati il fallimento a cui la vendita si riferisce, il giudice delegato o il pretore ed il curatore.
4. L'istituto, se richiesto, deve inserire nel bollettino gli avvisi delle vendite che saranno effettuate direttamente dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario anche in luogo diverso dai locali dell'istituto.
5. Il bollettino è spedito gratuitamente alla locale camera di commercio, al comune per l'affissione nell'albo, al giudice dell'esecuzione, al presidente della corte di appello per gli istituti operanti nel distretto, al presidente del tribunale ed al pretore dirigente per quelli operanti nel circondario affinché sia affisso all'albo della pretura circondariale.

Articolo 17

Pubblicità sul bollettino ufficiale.

1. L'istituto è tenuto a pubblicare sul bollettino:
 - 1) gli avvisi di vendite relative ad autoveicoli, a beni di eredità giacenti o a beni oggetto di provvedimenti di volontaria giurisdizione, nonché quelli relativi alle vendite fallimentari, con riferimento al prezzo base, nel testo indicato dal giudice;
 - 2) gli avvisi delle vendite per le quali è autorizzata dal giudice l'aggiudicazione al maggior offerente.

Articolo 18

Altre forme di pubblicità ed esposizione al pubblico dei beni in vendita.

1. L'istituto cura la diversa particolare pubblicità stabilita dal giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonché ogni altra forma di pubblicità idonea per la maggiore conoscenza della vendita.
2. L'esposizione al pubblico dei beni avrà luogo dal giorno precedente ad un'ora prima di quella fissata per le vendite da eseguirsi presso i locali dell'istituto e per almeno tre ore quando la vendita deve eseguirsi in luogo diverso.
3. Il giudice dell'esecuzione, ove ricorrano gravi motivi, può stabilire una durata maggiore dell'esposizione.

Capo IV

DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI

Articolo 19

Custodia.

1. L'istituto può essere nominato all'atto del pignoramento custode dei beni pignorati. In tal caso deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento indicata nell'articolo 5, che può farsi autorizzare al trasporto delle cose per conservarle nella sede o nei depositi dell'istituto.
2. Il giudice, successivamente al pignoramento o sequestro, può nominare l'istituto custode dei beni pignorati o sequestrati in sostituzione del precedente custode e disporre, se del caso, che le cose stesse siano trasportate nella sede o nei depositi dell'Istituto.

3. Le eventuali spese di trasporto, anticipate dal creditore, sono rimborsate, previa liquidazione del giudice, entro i limiti fissati dalla tabella allegata.
4. L'istituto percepisce per la custodia i compensi stabiliti dall'articolo 37 del presente regolamento dal giorno dell'asporto fino a quello dell'effettiva vendita, così come liquidati dal giudice.
5. L'istituto è autorizzato a trattenere le spese ed i compensi sul prezzo di aggiudicazione o ad esigerli dal creditore o dal debitore a seconda dei casi.
6. L'istituto è tenuto a consentire ai creditori muniti dell'avviso del cancelliere di cui all'articolo 538 del codice di procedura civile l'ispezione dei preziosi pignorati tenuti in custodia.

Articolo 20

Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo.

Eliminazione delle cose invendute. 1. L'istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'articolo 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento.

2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione così come previsto al comma 1.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l'applicabilità degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.

4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, è depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore.

5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'istituto percepisce i compensi di cui all'articolo 33 dal creditore precedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3.

6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che può ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.

Articolo 21

Amministrazione giudiziaria.

1. Qualora il giudice dell'esecuzione, o quello delegato al fallimento, oppure il commissario liquidatore, affidino all'istituto l'amministrazione giudiziaria di immobili, il cancelliere o il curatore, oppure l'incaricato del commissario liquidatore procede, unitamente ad un rappresentante dell'istituto, ad eseguire l'inventario ed il bilancio di consistenza mediante verbalizzazione delle operazioni compiute.

2. L'istituto, avuto in consegna l'immobile unitamente al verbale ed a tutta la documentazione relativa, deve iscrivere ciascun incarico sull'apposito registro cronologico contabile, da tenere costantemente aggiornato, e formare il fascicolo contenente i documenti giustificativi.

3. L'istituto deve compiere tutti gli atti necessari all'incarico affidatogli entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, attenendosi alle direttive impartite dal giudice o dal commissario e dovrà segnalare immediatamente a questi ultimi qualsiasi pretesa di terzi sull'immobile amministrato o qualsiasi turbativa.

4. Alla fine di ogni trimestre l'istituto deve presentare il conto di ogni singola amministrazione e depositare le relative rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice o dal commissario.

5. Al termine di ogni singola amministrazione l'istituto deve presentare il rendiconto finale all'approvazione dell'autorità che ha conferito l'incarico, la quale ne rilascerà attestazione scritta.

6. L'istituto, inoltre, nelle esecuzioni immobiliari, quale custode o amministratore, fornisce al giudice l'assistenza necessaria per la vendita e può essere dallo stesso incaricato delle operazioni preliminari all'uopo indispensabili.

Articolo 22

Provvedimenti di autorizzazione alla vendita.

1. Il giudice dell'esecuzione che incarica l'istituto di procedere alla vendita, stabilisce se essa debba farsi senza incanto ed a prezzo minimo, ovvero con incanto ed a prezzo base al miglior offerente. Stabilisce, inoltre, il luogo, il giorno e l'ora della vendita tenuto conto dell'orario diurno e serale praticato dall'istituto e del numero degli incarichi che possono essere espletati nello stesso giorno, secondo il calendario a tal fine predisposto.
2. Ogni vendita, salvo che si tratti di cose deteriorabili, deve essere fissata per l'esecuzione non prima di venti giorni liberi dalla data del provvedimento che la dispone.
3. Il creditore è tenuto ad effettuare il versamento del compenso previsto dell'articolo 31 all'istituto nella misura stabilita nell'allegata tariffa, entro le quarantotto ore dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita o dalla notificazione del decreto. Il pretore può subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita; in tal caso, se il creditore non vi ottempera nel termine fissato, il provvedimento che dispone la vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale disposizione, l'istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato, entro quarantotto ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito l'istituto ne informa la cancelleria e il pretore revoca il provvedimento di vendita.
4. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso la cassa dell'istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall'istituto, per ottenere la rifissazione della vendita.
5. Il cancelliere provvede alla pubblicazione degli avvisi ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile e comunica d'ufficio all'istituto entro cinque giorni dal provvedimento, ciascun incarico, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dell'incarico stesso, nonché l'importo dei crediti per i quali si procede e allega copia, in carta libera, con certificazione di conformità, del processo verbale di pignoramento.
6. L'istituto può in ogni tempo prendere visione presso la cancelleria del fascicolo dell'esecuzione.

Articolo 23

Vendita senza incanto.

1. Per la vendita senza incanto si applicano gli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile e 167 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
2. Il cancelliere comunica tempestivamente all'istituto il provvedimento del giudice e l'istituto cura, se del caso, il ritiro delle cose pignorate.

Articolo 24

Attività preparatoria della vendita senza incanto.

1. L'istituto di vendite giudiziarie, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 22, provvede alla registrazione dell'incarico formando il relativo fascicolo e, dopo che il creditore procedente ha effettuato il versamento forfettario, cura la pubblicità nei modi indicati dagli articoli 16, 17, 18. Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica, poi, al custode estraneo il giorno fissato, a norma dell'articolo 25, per il trasporto delle cose pignorate nei locali della propria sede, avvertendolo, nel caso di mancata comparizione, delle sanzioni previste dall'articolo 67 del codice di procedura civile e con lettera semplice dà il preavviso del giorno del trasporto al debitore custode, procede, quindi, in concorso con il custode, alla ricognizione dei beni pignorati redigendone verbale, provvede al trasporto delle cose da vendere e ne fa l'esposizione al pubblico nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 18.
2. Qualora il giudice dell'esecuzione abbia disposto che la vendita segua in luogo diverso dai locali dell'Istituto, un incaricato di questo deve provvedere alla ricognizione, all'eventuale trasporto ed all'esposizione al pubblico nel tempo indicato nell'articolo 18.

Articolo 25

Ricognizione e trasporto.

1. Quando il trasporto delle cose da vendere non sia avvenuto all'atto del pignoramento o successivamente per ordine del giudice dell'esecuzione, l'istituto incaricato provvede alla

ricognizione delle cose da vendere e ne effettua il trasporto, sia nei propri locali, che in luogo diverso da quello in cui le cose si trovano, entro il terzo giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al debitore del giorno in cui sarà effettuato il trasporto o la ricognizione.

2. L'istituto risponde come custode delle cose consegnate per il trasporto per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.

3. Nei casi di intrasportabilità e nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al trasporto delle cose pignorate, l'istituto ne informa il giudice per i provvedimenti relativi. Ove la pretesa intrasportabilità risulti infondata, le spese per la fissazione della nuova vendita sono a carico dell'istituto.

4. Qualora per assenza, impedimento o rifiuto del custode, ovvero per qualsiasi altra causa sia necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza del debitore, del custode o di terzi, oppure allontanare persone che disturbano la ricognizione o il trasporto, l'incaricato dell'istituto, munito della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, provvede secondo le circostanze richiedendo, quando occorra, l'assistenza della forza pubblica.

5. Nei casi indicati nel comma precedente, ove sia necessario ricorrere all'intervento di un fabbro o di altro personale non alle dipendenze dell'istituto, il giudice dell'esecuzione, su documentata istanza dell'istituto stesso, liquida le spese relative.

6. Se le cose rinvenute risultano deteriorate o difformi da quelle descritte nell'atto di pignoramento o sorga fondato dubbio dell'identità delle stesse, l'istituto si astiene dall'eseguire l'asporto degli oggetti pignorati ed informa immediatamente il giudice dell'esecuzione.

7. Quando le cose pignorate risultino sottratte, soppresse, distrutte o disperse, l'istituto ne informa il giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente e le parti interessate.

8. Nel caso in cui il trasporto non venga eseguito per colpa dell'istituto nel termine indicato al comma 1, i compensi previsti dagli articoli 30 e seguenti sono ridotti alla metà. Tale disposizione non si applica qualora il giudice accerti il caso di forza maggiore o ravvisi il grave motivo.

Articolo 26

Sala delle aste.

1. Alla porta esterna dell'istituto vendite giudiziarie è affisso, almeno ventiquattro ore prima dell'incanto, un elenco sommario a stampa delle cose da vendere, con l'indicazione del prezzo minimo del lotto relativo. Ove i beni abbiano particolari pregi, ne viene fatta espressa menzione nell'elenco.

2. Nell'interno della sala è disposto in luogo ben visibile un cartello riprodotto a stampa il testo degli articoli 353 e 354 del codice penale, nonché degli articoli 7 e 27 del presente regolamento e degli articoli 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 e 540 del codice di procedura civile. Inoltre è esposta la tariffa ministeriale dei compensi spettante all'istituto.

3. La natura giudiziaria della vendita è portata a conoscenza del pubblico mediante avvisi esposti nella sala o mediante altri congegni, anche luminosi, ed è dichiarata dal banditore prima di dare inizio agli incanti.

4. Per le vendite in luogo si applicano, ove occorra, i commi 4 e 5 dell'articolo 25.

Articolo 27

Modo dell'incanto.

1. Alla vendita all'incanto si applicano gli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile e quelli delle disposizioni di attuazione relative. Vi procede un banditore dell'istituto, il quale redige il processo verbale, che deve contenere la precisa indicazione degli oggetti venduti, del cognome, nome, domicilio o residenza del compratore, del documento di identificazione da questi esibito qualora si tratti di persona non conosciuta dal personale dell'istituto, del prezzo pagato, dell'importo dell'imposta di registro e di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. Al compratore deve essere rilasciata ricevuta che sarà distaccata dal bollettario di cui all'articolo 12.

2. L'istituto deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore, e consegnarlo senza

ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57 (tabella allegata A, n. 5), e successive modificazioni.

3. Il ritiro delle cose acquistate deve aver luogo nelle ventiquattro ore successive. In caso di ritardo spetta all'Istituto un diritto di deposito secondo la tariffa allegata; salva la facoltà per l'istituto stesso di depositare le cose in altro luogo a spese e rischio dell'aggiudicatario.

Articolo 28

Modificazioni relative alla vendita.

1. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare all'istituto il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.

Articolo 29

Norme applicabili per le altre vendite.

1. Per qualsiasi altra vendita disposta dall'autorità giudiziaria e affidata per l'esecuzione all'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo.

2. Se la vendita disposta riguarda beni compresi nel fallimento, estratto del provvedimento del giudice delegato o del pretore ed estratto in triplo dell'inventario sono trasmessi dal curatore all'istituto.

3. L'istituto restituisce firmato uno degli estratti dell'inventario e, quando occorre, provvede al trasporto degli oggetti nella propria sede nei dieci giorni antecedenti la data fissata per la vendita ed almeno quarantotto ore prima della vendita medesima.

4. Il curatore assiste all'incanto. Se la vendita è senza incanto, trasmette all'istituto le offerte che gli siano pervenute direttamente.

5. Nel caso di pluralità di offerte, l'istituto invita gli offerenti ad una gara sull'offerta maggiore.

6. Le somme ricavate dalla vendita sono subito depositate a cura dell'istituto con le modalità previste dall'articolo 34 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Qualora il giudice dell'esecuzione ritenga di affidare l'incarico di vendita giudiziaria al cancelliere o all'ufficiale giudiziario, costoro possono richiedere l'intervento dell'istituto per l'espletamento di tutti gli atti preparatori all'incanto. Analoga prestazione potrà essere richiesta dal cancelliere che, ai sensi dell'articolo 264 del codice di procedura penale, deve procedere alla vendita dei corpi di reato.

Capo V

DEI COMPENSI

Articolo 30

Dei compensi.

1. L'istituto per gli incarichi ricevuti percepisce i compensi previsti dagli articoli seguenti.

2. L'ammontare dei compensi spettanti all'istituto secondo le norme del presente capo è determinato secondo l'allegata tariffa; questa può essere aggiornata, ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

3. Tali compensi comprendono tutte le spese della pubblicità effettuata ai sensi degli articoli 16 e 17, le spese di trasporto, assicurazione, deposito, custodia successiva al trasporto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, esposizione al pubblico, vendita ed ogni altra prestazione accessoria ordinaria e straordinaria sia relativa alla gestione che all'espletamento dell'incarico, qualora questo concerna beni pignorati o sequestrati nell'ambito del territorio urbano del capoluogo in cui l'Istituto opera.

4. Il compenso stesso è per metà a carico del debitore e per metà è corrisposto dall'acquirente.

Nell'ipotesi di assegnazione è corrisposto per intero dall'assegnatario, in conformità delle tariffe indicate nell'allegato, che, vistato dal Ministro, fa parte integrante del presente regolamento.

5. Qualora si tratti di incarichi da giudici di altro circondario o di beni pignorati o sequestrati fuori del capoluogo in cui l'istituto opera, l'istituto stesso percepisce le maggiori spese di trasporto, liquidate dal giudice medesimo secondo l'allegata tariffa.

6. La spesa per la pubblicità di cui al comma 4 dell'articolo 16 è rimborsata, previa esibizione della ricevuta di versamento eseguito presso l'Istituto Poligrafico dello Stato; con le stesse modalità si provvede al rimborso per le vendite fallimentari, ed il pagamento è effettuato a pubblicazione avvenuta. La spesa di pubblicità di cui al citato comma 4, può essere prelevata da parte dell'istituto stesso dal ricavato della vendita effettuata dall'ufficiale procedente o dall'istituto incaricato.

7. Nei casi in cui la vendita non segue, tali spese gravano sul creditore istante.

8. Il compenso di custodia per il periodo anteriore al trasporto e quello spettante all'istituto per l'incarico di custodia non seguito dall'incarico di vendita sono liquidati dal giudice a norma dell'articolo 65 del codice di procedura civile, in conformità dell'allegata tariffa, su istanza dell'istituto stesso.

9. La distinta dettagliata dei compensi e delle spese percepite a qualsiasi titolo dall'istituto è, dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice o dal cancelliere. Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

10. È fatto rigoroso divieto all'istituto di percepire da chiunque ed a qualsiasi titolo, compensi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 31

Versamento forfettario.

1. Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, è tenuto ad effettuare, anche nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 29, direttamente alla cassa dell'istituto nei termini e agli effetti stabiliti dall'articolo 24, un versamento a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso.

2. L'ammontare del versamento è determinato dall'allegata tariffa e varia a seconda del valore della procedura determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile.

3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento nella misura prevista nell'apposita voce della tabella allegata al presente decreto.

Articolo 32

Compensi in caso di vendita e di assegnazione.

1. Nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso dell'articolo 538 del codice di procedura civile e in quella di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che all'istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata nella tariffa allegata.

2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell'articolo 30 del presente regolamento e quando per la atipicità dell'espletamento dell'incarico conferito diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte dell'istituto, tali ulteriori somme sono liquidate dal giudice dell'esecuzione su documentata istanza dell'istituto.

3. L'istituto può trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.

Articolo 33

Compensi in caso di estinzione del processo.

1. Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa.

Articolo 34

Compensi in casi di vendita non eseguita.

1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo e nei casi in cui, per gravi motivi il giudice dell'esecuzione disponga il differimento della vendita con contestuale fissazione della nuova data, all'istituto spetta un ulteriore compenso determinato secondo la tariffa allegata.

2. Il provvedimento di differimento della vendita è subordinato al versamento del relativo compenso all'Istituto da parte del debitore esecutato.

3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per colpa dell'istituto, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sull'istituto stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore compenso è dovuto.

Articolo 35

Compensi e spese di trasporto.

1. All'istituto non spetta un compenso per il trasporto dei beni pignorati essendo lo stesso compreso in quello per la vendita e l'assegnazione, salvo casi particolarmente onerosi, sui quali il giudice dell'esecuzione decide l'ammontare del rimborso; tuttavia, qualora la comunicazione della sospensione o della estinzione del processo esecutivo o del differimento della vendita venga fatta tardivamente all'istituto che abbia inviato i mezzi sul luogo di custodia, o comunque in tutti gli altri casi in cui non sia stato possibile procedere al trasporto delle cose da vendere, l'istituto ha diritto a ricevere un compenso pari a quello indicato nell'allegata tariffa.

2. Qualora l'istituto riceva incarichi a norma dell'articolo 30, comma 5, e nel caso di diverse e maggiori somme spettanti all'istituto in conseguenza della peculiarità dell'incarico espletato, allo stesso competeranno le maggiori somme liquidate dal giudice dell'esecuzione, in conformità dell'allegata tariffa e su istanza dell'istituto stesso.

Articolo 36

Compensi per le vendite relative a corpi di reato e al recupero di crediti iscritti a campione.

1. Per le vendite nell'interesse dell'erario relative a crediti iscritti a campione e per le vendite di corpi di reato, l'istituto percepisce il compenso determinato dall'allegata tariffa escluso, pertanto, qualsiasi altro compenso previsto dal presente capo.

2. In caso di pagamento del debito erariale relativo a crediti iscritti a campione prima della vendita, l'istituto, se ha già proceduto al trasporto dei beni, percepisce dal debitore il compenso previsto dall'articolo 35 osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 20.

3. Nel caso in cui l'istituto non abbia proceduto al trasporto, lo stesso percepisce dal debitore un compenso in misura pari al cinquanta per cento di quello previsto dall'articolo 33, osservate in quanto applicabili le disposizioni dell'articolo 20.

Articolo 37

Compensi in caso di custodia.

1. L'istituto quando risponde come custode delle cose avute in consegna ha diritto, fino al tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita e comunque per tutto il periodo della custodia, ad un compenso diverso ed ulteriore rispetto a quelli indicati negli articoli precedenti.

2. La misura del compenso è determinata secondo quanto stabilito dalla allegata tariffa differenziandosi i casi di custodia dei beni nel luogo del pignoramento o del sequestro, da quelli di custodia nella sede o nei locali dell'istituto.

3. L'istituto per ottenere la liquidazione del compenso relativo alla custodia dei beni esercitata fuori da propri locali, dovrà dimostrare al giudice di aver effettivamente espletato l'incarico, producendo i verbali dei periodici accessi.

4. Nessun compenso è dovuto all'istituto per la custodia quando questa abbia luogo per incarichi di vendita relativi a preziosi.

Articolo 38

Altri compensi.

1. Per le vendite fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese in favore dell'istituto è determinato di volta in volta, con ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed è prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice può attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dell'attivo fallimentare.

2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sarà stabilito dalla autorità che ha conferito l'incarico in relazione alla durata e all'importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati.

3. La stessa autorità, in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, può concedere all'istituto anticipazioni sul compenso che sarà liquidato al termine dell'incarico.

4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.

5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all'autorità giudiziaria liquidare all'istituto i compensi per l'attività svolta.

Articolo 39

Spese del processo di esecuzione.

1. Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall'articolo 95 del codice di procedura civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40

Cessazione della concessione.

1. La concessione ha la durata normale di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un altro quinquennio e così successivamente, qualora sei mesi prima della scadenza l'Istituto autorizzato non manifesti volontà contraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministro della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o il Ministero nello stesso termine, non comunichi il provvedimento di cessazione.

2. Per le procedure in corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 41.

3. La cessazione della concessione deve essere pubblicata nel «Bollettino ufficiale» del Ministero della giustizia. Le domande di nuova concessione vanno presentate al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o alla corte d'appello competente per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per le domande inviate per posta fa fede la data di spedizione.

Articolo 41

Revoca della concessione.

1. Il Ministro della giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarità o abusi accertati nel funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, o quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi la inopportunità dell'ulteriore mantenimento in funzione di detto istituto, può revocare la concessione.

2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di revoca l'istituto cessa da ogni attività e per ciascun incarico è tenuto a dare rendiconto all'autorità che ha conferito l'incarico, la quale adotterà gli opportuni provvedimenti in ordine alla procedura in corso.

3. La concessione si intende revocata di diritto nei casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare.

Articolo 42

Disposizioni transitorie.

1. Per gli incarichi in via di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti.

2. Nel caso in cui il processo esecutivo già sospeso sia riassunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.

Articolo 43

Data di entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce ad ogni effetto quelli attualmente vigenti e si applica agli incarichi conferiti all'istituto dal momento dell'entrata in vigore.

2. Gli istituti che non intendono accettare la nuova regolamentazione dovranno darne avviso a mezzo lettera raccomandata al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, entro il termine suddetto e ciò comporterà la revoca automatica della concessione.

Allegato unico

ALLEGATO

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE

Versamento forfettario (art. 31):

per procedure fino a 5 milioni: L. 100.000;

per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni: L. 120.000;

per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: L. 160.000;

per procedure oltre 50 milioni: L. 200.000.

Rinvio o sospensione (art. 34) - Riassunzione (art. 31, ultimo comma):

per procedure fino a 50 milioni: L. 40.000;

per procedure oltre 50 milioni: L. 80.000.

Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto (art. 35, primo comma):

per tutte le procedure: L. 50.000.

Trasporto effettivo di beni (art. 30, quinto comma):

L. 1000 al km per ciascun chilometro percorso al di fuori dell'aggregato urbano del capoluogo.

Percentuali spettanti agli I.V.G. sul ricavato delle vendite (art. 32):

per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto: 18%;

per la vendita di autoveicoli: 12%;

assegnazione di beni asportati presso l'I.V.G.: 10% sul valore del bene;

assegnazione di beni non asportati: 5%.

Vendita di campioni penali e corpi di reato (art. 36):

per tutte le vendite effettuate sia in loco che presso l'I.V.G.: 10% del ricavato.

Caso di estinzione (art. 33):

per estinzione della procedura compresi gli autoveicoli:

a) in caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'I.V.G.: 8% sul valore del pignorato.

b) in caso di non avvenuto trasporto: 5% sul valore del pignorato.

Custodia (art. 37) - esercitata nei locali dell'istituto:

1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:

a) con portata fino a 25 q.li: L. 5.500 giornaliera;

b) con portata fino a 35 q.li: L. 6.500 giornaliera;

c) con portata oltre i 35 q.li: L. 12.000 giornaliera;

per rimorchi ed autocarri con motrici: L. 20.000 giornaliera;

2) per autoveicoli:

con valore fino a L. 5 milioni: L. 42.000 per i primi trenta giorni + 1.500 al giorno per i successivi;

con valore superiore a L. 5 milioni: L. 55.000 per i primi trenta giorni + 2.500 al giorno per i successivi;

3) per altri beni:

con valore fino a L. 5 milioni: L. 60.000 per i primi trenta giorni + 1.200 al giorno per i successivi;

con valore superiore a L. 5 milioni: L. 96.000 per i primi trenta giorni + 2.400 al giorno per i successivi.

Esercitata fuori dei locali dell'Istituto:

1) per autoveicoli: (compresi gli autocarri):

il 10% dei compensi previsti per la custodia esercitata nei locali degli Istituti di cui ai punti 1) e 2) sopraindicati;

2) per altri beni:

con valore fino a L. 5 milioni: L. 30.000 per i primi trenta giorni + 500 al giorno per i successivi;

con valore superiore a L. 5 milioni: L. 50.000 per i primi trenta giorni + 1.000 al giorno per i successivi.